

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 125 del 13.09.1999

REGOLAMENTO PER LO SPARGIMENTO DELLE DEIEZIONI ZOOTECNICHE

ART. 1 FINALITA' E CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti norme regolamentano le modalità di spargimento delle deiezioni zootecniche al fine di ridurre gli inconvenienti igienico-sanitari inevitabilmente connessi con tali operazioni.

Lo spargimento delle deiezioni sul suolo agricolo è ammesso esclusivamente allo scopo di garantire una migliore produttività dei terreni e nel rispetto della comune pratica agronomica.

Per quanto concerne le altre fasi connesse all'utilizzo delle deiezioni non contemplate nel presente Regolamento (raccolta, stoccaggio, maturazione, quantità massima spargibile per ettaro, eccetera) si rimanda alle specifiche norme.

Il presente Regolamento non si applica alla concimazione con il letame degli orti privati. Per l'esecuzione di questa pratica nei centri abitati è necessario provvedere all'immediato interrimento del letame dopo lo spargimento; se accumulato il letame dovrà essere coperto con telo di nylon.

CAPO I - NORME RIGUARDANTI LO SPARGIMENTO DEL LETAME

ART. 2 DEFINIZIONI

Si definiscono "letame" le deiezioni animali provenienti da allevamenti su lettiera (paglia o altro materiale ligno-cellulosico) nonché le frazioni solide, grossolane, palabili ottenute dal liquame attraverso processi di separazione meccanica.

Per la "pollina" (deiezioni solide di allevamenti avicoli), valgono le norme più restrittive previste dal Capo II del presente Regolamento al fine di ridurre gli inconvenienti igienico-sanitari durante lo spargimento.

ART. 3 DIVIETI

E' vietato lo spargimento del letame:

1. a meno di 25 m da abitazioni di terzi, da attività produttive (artigianali, industriali, commerciali, direzionali), da zone F deputate alla presenza di persone (esempio scuole, parchi giochi, eccetera), fatto salvo l'assenso scritto dei terzi interessati; nel caso di zone F l'eventuale deroga sarà rilasciata dal Sindaco;
2. a distanze inferiori a 150 m dalle abitazioni di terzi per tutto l'anno:
 - dalle ore 11.00 alle 14.00 e dalle 18.00 alle 20.00
 - dalle 11.00 alle 20.00 del sabato
 - dopo le ore 09.00 della domenica;
3. nelle zone boscate, a meno di 5 m dai corsi d'acqua e su terreni innevati, saturi d'acqua o ghiacciati: un terreno è da ritenersi ghiacciato quando non è lavorabile con le ordinarie attrezzature (esempio aratri, erpici); non è da ritenersi tale un terreno che presenta una "crosta" di ghiaccio negli strati superficiali;

4. nelle aree di vincolo (zone di tutela assoluta e rispetto) degli approvvigionamenti idro-potabili come delimitate ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/99. Deroghe saranno concesse dalle Autorità competenti.

ART. 4 MODALITA' DI SPARGIMENTO

L'interramento del letame sparso su terreno arativo, posto a meno di 150 m da abitazioni di terzi, da attività produttive (artigianali, industriali, commerciali, direzionali), da zone F deputate alla presenza di persone (esempio scuole, parchi giochi, eccetera), dovrà iniziare immediatamente dopo la fine della distribuzione partendo dalla porzione di terreno ad esse più vicina.

Eventuali accumuli di letame predisposti per facilitare le successive operazioni di concimazione dovranno essere:

- posti ad almeno 50 m da abitazioni, attività produttive (artigianali, industriali, commerciali, direzionali) e da zone F deputate alla presenza di persone (esempio scuole, parchi giochi);
- posti a non meno di 10 m da corsi d'acqua;
- effettuati con letame maturo;
- utilizzati entro 20 giorni.

Gli accumuli sono comunque vietati nelle zone di tutela assoluta e di rispetto degli approvvigionamenti idro-potabili (Decreto Legislativo n. 152/99).

CAPO II - NORME RIGUARDANTI LO SPARGIMENTO DI LIQUAMI ZOOTECNICI

ART. 5 DEFINIZIONI

Si definisce "liquame zootecnico" il materiale liquido costituito dalle deiezioni animali, dalle perdite di abbeveraggio e dalle acque di lavaggio proveniente da allevamenti zootecnici privi di lettiera o da insediamenti assimilabili, anche se sottoposto a trattamenti per accelerare i processi di maturazione.

Le disposizioni degli artt. 6 e 7 si applicano anche allo spargimento di:

- fanghi provenienti da trattamenti e non rientranti nella definizione di letame di cui l'art. 2;
- pollina proveniente da allevamenti avicoli;
- liquido di percolazione del letame (colaticcio);
- acque meteoriche di dilavamento del letame, opportunamente raccolte.

ART. 6 DIVIETI

E' vietato lo spargimento del liquame zootecnico:

1. a meno di 25 m da abitazioni di terzi, da attività produttive (artigianali, industriali, commerciali, direzionali), da zone F deputate alla presenza di persone (esempio scuole, parchi giochi, eccetera);
2. a distanze inferiori a 150 m dalle abitazioni di terzi:
 - nel periodo dal 15/09 al 31/05
 - dalle ore 11.00 alle 14.00 e dalle 18.00 alle 20.00

- dalle 11.00 alle 20.00 del sabato
- dopo le ore 09.00 della domenica;
- nel periodo dal 01/06 al 14/09
- dalle 11.00 alle 20.00
- dopo le ore 09.00 la domenica;

3. nelle zone boscate, a meno di 5 m dai corsi d'acqua e su terreni innevati, saturi d'acqua o ghiacciati: un terreno è da ritenersi ghiacciato quando non è lavorabile con le ordinarie attrezzature (esempio aratri, erpici); non è da ritenersi tale un terreno che presenta una "crosta" di ghiaccio negli strati superficiali;

4. su aree con pendenza superiore al 15% (salvo deroga concessa dalla Provincia);

5. nelle aree di cava;

6. nei giorni di pioggia e nel giorno successivo ad ogni precipitazione nel periodo 01/11 e 31/03;

7. nelle aree di vincolo (zone di tutela assoluta e rispetto) degli approvvigionamenti idro-potabili come delimitate ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/99. Deroghe saranno concesse dall'Autorità competente.

ART. 7 MODALITÀ' DI SPARGIMENTO

Lo spargimento dei liquami su terreni agricoli deve essere eseguito:

- nel minor tempo possibile ed in maniera uniforme;
- ricorrendo a sistemi che evitino lo sviluppo di aerosol in particolare nelle vicinanze di abitazioni e/o insediamenti (ad esempio "a raso", utilizzando la "spatola" di cui sono dotati i carri botte).

L'uso di irrigatori a pioggia è ammesso su terreni posti ad oltre 500 metri dalle abitazioni, da attività produttive (artigianali, industriali, commerciali, direzionali), da zone F deputate alla presenza di persone (esempio scuole, parchi giochi, eccetera).

Sul terreno arativo privo di colture in atto posto a meno di 150 m da:

- abitazioni di terzi;
- da attività produttive (artigianali, industriali, commerciali, direzionali);
- da zone F deputate alla presenza di persone (esempio scuole, parchi giochi, eccetera).

L'interramento del liquame sparso dovrà iniziare immediatamente dopo la conclusione della distribuzione partendo dalla porzione di terreno più vicina.

Eventuali accumuli di pollina predisposti per facilitare le successive operazioni di concimazione dovranno essere:

- posti ad almeno 100 m da abitazioni di terzi;
- effettuati a non meno di 10 m da corsi d'acqua;
- utilizzati entro il giorno successivo.

Gli accumuli sono comunque vietati nelle zone di tutela assoluta e di rispetto degli approvvigionamenti idro-potabili (Decreto Legislativo n. 152/99).

CAPO III - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 8

Le presenti disposizioni integrano quanto già disposto dalla seguente legislazione statale e regionale:

- Legge n. 319/76 e successive modifiche ed integrazioni;
- Allegato D al Piano Regionale Risanamento Acque (D.G.R. n. 3733 del 26/06/92);
- D.G.R. n. 3782/93 del 03/08/93 - Linee guida per la predisposizione dei piani di concimazione;
- Circolare n. 20/93 del 18/05/93 - Nota esplicativa dell'Allegato D al Piano Regionale Risanamento Acque;
- Disposizioni dell'Amministrazione Provinciale (esempio zonizzazione del territorio).

ART. 9

Sono abrogate eventuali disposizioni comunali precedentemente emanate ed incompatibili con le norme dettate dal presente regolamento.

ART. 10

Per l'inosservanza delle norme previste dal presente Regolamento, fatti salvi sanzioni o reati previsti dalla legislazione statale e regionale vigente, verrà applicata la sanzione amministrativa da L. 50.000. a L. 500.000. secondo le procedure previste dalla Legge n. 689/81.

L'Autorità competente potrà impartire prescrizioni, anche in contrasto con il presente Regolamento, al fine di prevenire, eliminare o limitare "particolari" inconvenienti igienico-sanitari.

Approvato con deliberazione consiliare n. 125 del 13 settembre 1999, trasmessa e protocollata dal Comitato Regionale di Controllo il 17 settembre 1999 sub n. 4.235 e divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il 18 ottobre 1999.